

Bruxelles, 29.1.2015  
COM(2015) 28 final

ANNEX 1

## **ALLEGATI**

**Allegato**

**della**

**proposta di decisione del Consiglio**

**relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in seno al consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, con riguardo alla sostituzione del protocollo n. 4 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee**

## Progetto di

### DECISIONE N. ... DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-ISRAELE

del

**che sostituisce il protocollo n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa**

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-ISRAELE,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 28,

visto il protocollo n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

considerando quanto segue:

- (1) l'articolo 28 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra ("l'accordo"), fa riferimento al protocollo n. 4 dell'accordo ("il protocollo n. 4") che stabilisce le norme di origine e prevede il cumulo dell'origine tra l'Unione europea, Israele e le altre parti contraenti della convenzione.
- (2) L'articolo 39 del protocollo n. 4 prevede che il consiglio di associazione di cui all'articolo 67 dell'accordo possa decidere di modificare le disposizioni del suddetto protocollo.
- (3) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee<sup>2</sup> ("la convenzione") è intesa a sostituire i protocolli sulle norme di origine attualmente in vigore nei paesi della zona paneuromediterranea con un unico atto giuridico.
- (4) L'Unione europea e Israele hanno firmato la convenzione rispettivamente il 15 giugno 2011 e il 10 ottobre 2013.
- (5) L'Unione europea e Israele hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 28 agosto 2014. Di conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafo 3, la convenzione è entrata in vigore per l'Unione e per Israele rispettivamente il 1° maggio 2012 e il 1° ottobre 2014.
- (6) È opportuno pertanto sostituire il protocollo n. 4 con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione,

---

<sup>1</sup> GU L 147 del 21.6.2000, pag. 3.

<sup>2</sup> GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il protocollo n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere da ...

Fatto a ..., il

*Per il consiglio di associazione  
Il presidente*

*ALLEGATO*

## **Protocollo n. 4**

**relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa**

### *Articolo 1*

#### **Norme di origine applicabili**

1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee<sup>1</sup> ("la convenzione").
2. Tutti i riferimenti all'"accordo pertinente" nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee s'intendono come riferimenti al presente accordo.

### *Articolo 2*

#### **Composizione delle controversie**

1. Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo sono sottoposte al consiglio di associazione.
2. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.

### *Articolo 3*

#### **Modifiche del protocollo**

Il consiglio di associazione può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

### *Articolo 4*

#### **Recesso dalla convenzione**

1. Se l'Unione europea o Israele notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e Israele avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione del presente accordo.
2. Fino all'entrata in vigore delle norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione

---

<sup>1</sup> GUL 54 del 26.2.2013, pag. 4.

sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e Israele.